



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di MESSINA**

II Sezione Civile - Ufficio Procedure Concorsuali

composto dai magistrati

Dott. Ugo Scavuzzo

Presidente relatore

Dott. Daniele Carlo Madia

Giudice

Dott.ssa Maria Carmela D'Angelo

Giudice

riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

avente a oggetto l'apertura della liquidazione controllata promossa da CARAVELLA Pasquale, nato a Messina il 15 giugno 1961, c.f. CRV PQL 61H15 F158K, difeso dall'Avv. Simona Triolo in forza di procura in atti;

visto il ricorso con il quale CARAVELLA Pasquale ha chiesto che venga aperta la propria liquidazione controllata ex artt. 268 CCII;

vista la documentazione prodotta;

ritenuto che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, in quanto:

A) sussiste la competenza di questo Tribunale, ai sensi degli artt. 268, co. 1, 27, co. 2 e 3, CCI, dal momento che CARAVELLA Pasquale risiede nel Comune di Messina;

B) sussiste la legittimazione dell'istante ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett c) e 269 CCII, in quanto la debitrice non è assoggettabile a liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o alle altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, essendo la Sig.ra Scopelliti persona fisica qualificabile come consumatore;

C) al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'OCC, che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra sia la situazione debitoria (massa passiva) che la situazione patrimoniale/reddituale (massa attiva) del debitore;

D) al ricorso è altresì allegata l'attestazione di cui all'art. 268 co. 3 CC.II.;

E) sussiste il requisito di cui all'art. 270 co. 1 CCI, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;

F) sussiste una situazione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett c), desumibile dalla relazione dell'OCC e dalle dichiarazioni rese dalla debitrice nel ricorso;

considerato inoltre:

- che può essere nominato quale liquidatore lo stesso gestore nominato dall'OCC (avv. Chiara GALLETTA) ai sensi dell'art. 270 co. 2 lett. B CCII;

- che, in considerazione delle spese necessarie per il mantenimento personale della ricorrente, verificate dal gestore della crisi, possono essere detratti dalla liquidazione i redditi da pensione del ricorrente con un residuo disponibile di euro 50,00 mensili;

- che, anche in ragione della ridotta disponibilità di attivo, anche al fine di non vanificare la tensione verso la minima soddisfazione del ceto credito, diviene ineludibile la rimodulazione della (auto) liquidazione dei compensi del gestore della crisi;

- che, allora, deve liquidarsi il compenso in favore dell'OCC in euro 1.400,00 oltre accessori di legge, omnia (in detta somma compresi gli acconti già versati dal ricorrente)



P.Q.M.

visti gli artt. 2, 269 e 270 CCI;

DICHIARA

l'apertura della liquidazione controllata di CARAVELLA Pasquale, nato a Messina il 15 giugno 1961, c.f. CRV PQL 61H15 F158K

NOMINA

Giudice delegato il dott. Ugo Scavuzzo;

NOMINA

liquidatore l'OCC, l'avv. Chiara GALLETTA, già gestore della crisi nominato dall'O.C.C.;

-**dispone** che risulti escluso dalla liquidazione il trattamento pensionistico del ricorrente per un importo pari a euro 1.669,00 e, comunque, nella misura che consenta l'acquisizione alla procedura di almeno euro 50,00 mensili;

-**ordina** al debitore il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;

-**assegna** ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;

- **ordina** la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione; il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore ai sensi dell'art. 216 co. 2 CC.II.;

- **dispone**, a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale;

- **ordina** al liquidatore, quando vi sono beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;

- **dispone** che il liquidatore:

a) entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina, provveda al deposito in cancelleria di una dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità di cui all'art. 35 co. 4 bis d.lgs. 6.9.2011 n. 159, come previsto dall'art. 270 co. 3 CC.II.;

b) provveda ad aggiornare, entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;

c) entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni dei debitori e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;

-d) provveda alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, co. 2, lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;

e) provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;

f) provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;

g) presenti ogni sei mesi dall'apertura della liquidazione una relazione sull'attività compiuta e da compiere, riferendo sull'esecuzione del programma di liquidazione e sull'andamento della procedura, unitamente al conto della gestione e copia degli estratti conto bancari aggiornati alla data della relazione. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia



cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII.;

h) riferisca, con apposita relazione da depositare due mesi prima della scadenza del triennio dall'apertura della procedura, in merito alla ricorrenza di cui agli artt. 280 e 282 co. 2 CC.II. ai fini dell'esdebitazione;

i) si attenga a tutti gli ulteriori adempimenti previsti in capo al liquidatore dagli artt. 270 e ss. CC.II.;

-**dispone** che, ai sensi dell'art. 150 CC.II., dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

-**dichiara** sospeso, ai sensi dell'art. 268 co. 5 CC.II., dal deposito della domanda di liquidazione controllata, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855, 2 e 3 comma c.c.;

-**dichiara** sospesa l'esecuzione dei contratti ineseguiti o non compiutamente eseguiti nelle prestazioni principali da entrambe le parti al momento in cui è aperta la procedura di liquidazione controllata fino a quando il liquidatore, sentito il debitore, non manifesti la volontà di subentrarvi;

- **dispone** che a cura della cancelleria la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, indicando un indirizzo pec al quale inoltrare tutte le domande.

Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 30.6.2025

Il Presidente relatore

Ugo Scavuzzo

